

TRIBUNALE DI UDINE

FALLIMENTO SOCIETA' C srl

Il Giudice Delegato

Letta la domanda di concordato fallimentare presentata dalla società A srl
in data 17.09.2008;

vista la perizia di stima di data 11.09.2008 del dr. B , nominato dal
Tribunale ex art.124 l. fall., atteso che la proposta prevede condizioni
differenziate per singole classi di creditori;

visto il parere del curatore, con riferimento specifico ai presumibili risultati
della liquidazione;

preso atto del favorevole del comitato dei creditori;

rilevato tuttavia che i comitati dei creditori dei fallimenti S e M srl hanno
espresso parere negativo alle rispettive proposte concordatarie e che la
presente proposta è espressamente condizionata all'esito favorevole delle
connesse proposte di concordato delle predette società;

rilevato che a seguito della riforma della legge fallimentare, pur non essendo
più previsto un potere di delibazione della convenienza della proposta da
parte del giudice delegato, lo stesso mantiene il potere di effettuare un
giudizio sommario – relativo alla sua legittimità formale – allo stato degli
atti, al fine di evitare che si proceda nell'iter in riferimento a proposte che
appaiono inammissibili;

rilevato in particolare che, a seguito della novella introdotta con il d. lgs n.
169/07, il parere del comitato dei creditori appare vincolante (... acquisito
il parere favorevole del comitato dei creditori) e che nel caso in esame il

parere espresso nelle connesse procedure appare negativo, con conseguente improcedibilità della proposta;

rilevato che in tal caso non appare neppure necessario trasmettere gli atti al Tribunale per la valutazione dei corretti criteri di cui all'art. 124 l. fall., come previsto dall'art. 125, terzo comma l. fall.;

visti gli artt. 124 e 125 l. fall.;

dichiara

improcedibile la proposta.

Si comunichi.

Udine, lì 8.01.2009.

Il Giudice Delegato

Gianfranco Pellizzoni.